

**Relazione illustrativa del Consiglio Direttivo dell'Associazione
Bianca Garavaglia ODV sulla proposta di “trasformazione
dell'Associazione in FONDAZIONE ETS”**

**La proposta sarà posta all'ordine del giorno dell'Assemblea
straordinaria di prossima convocazione**

Signori *Soci*,

la presente relazione, redatta ai sensi dell'art. 2500 - sexies comma 2 c.c. è volta ad illustrare la “*Proposta di trasformazione dell'Associazione Bianca Garavaglia ODV, C.F. 90004370129, iscritta nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore al n. 82272, in Fondazione*”

La trasformazione disciplinata dall'art. 42 bis del c.c., nonché le modifiche statutarie connesse, saranno sottoposte all'ordine del giorno dell'*Assemblea straordinaria* che sarà convocata in prima e seconda convocazione negli ultimi giorni del mese di giugno 2023; l'operazione, anche in funzione delle circostanze che l'ente risultante dalla trasformazione sarà una “*Fondazione di partecipazione*”, richiederà una delibera assunta sulla base dei quorum costitutivi e deliberativi validi in materia di modifica dello statuto. Ai sensi dell'articolo 14 del vigente statuto sarà quindi necessaria la presenza in prima convocazione della maggioranza dei soci che esprimano un voto favorevole a maggioranza e, essendo deserta la prima seduta, in seconda convocazione una deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti qualunque sia il numero degli intervenuti. La presente relazione viene messa a disposizione dei *Soci*, mediante:

- deposito presso la sede associativa, nel rispetto del termine previsto dall'art. 2500 - sexies, comma 2 c.c. e contestualmente
- pubblicazione sul sito internet dell'*Associazione* al fine di fornire idonea pubblicità alla proposta stessa.

1. MOTIVAZIONI DELLA PROPOSTA

La proposta di trasformare l'*Associazione Bianca Garavaglia ODV* da *Associazione Riconosciuta* in "*Fondazione di partecipazione*", formalmente e sostanzialmente dotata di tutte le caratteristiche per essere anch'essa qualificata quale Ente del Terzo Settore (ETS), nasce dalla considerazione che la struttura dell'associazione è cresciuta nel corso del tempo modellandosi sempre di più secondo un modello che la fa agire secondo i criteri tipici delle fondazioni. Il coinvolgimento dei *Soci* è ampio, ma la componente di questi che agiscono sulla base di un impegno fattivo ed operativo è minoritaria rispetto a quanti, pur considerando l'enorme meritevolezza del loro agire, si limitano ad un sostenimento finanziario dell'ente per il tramite di erogazioni liberali. È inoltre noto e riconosciuto senza incertezze che promotori fondamentali dell'*Associazione* furono i coniugi Franca e Carlo Garavaglia, genitori della piccola Bianca cui è dedicata la denominazione dell'*Associazione* stessa, e un ristretto gruppo di altre persone vicine alla loro famiglia. La coesione e l'afflato umano generatosi dalla vicinanza di intenti fra questi fondatori originari hanno reso possibile l'evoluzione dell'ente fino alla sua manifestazione odierna, ma può dirsi che già originariamente emergeva l'evidenza sostanziale che la struttura probabilmente più idonea per il perseguimento del fine fosse quella classificata dal modello "fondativo" più che di tipo "associativo". È in funzione di tali valutazioni ed approfondimenti che il *Consiglio direttivo* ha ritenuto e ritiene che sia opportuno provvedere ad una modifica strutturale della forma giuridica dell'ente che meglio ne rappresenti le intenzioni di formazione. Ciò considerando e stante l'espreso riconoscimento, operato dal legislatore con l'introduzione dell'art. 42 bis del codice civile in merito alla possibilità per gli *Enti Non Profit* di effettuare operazioni straordinarie quali la trasformazione, la fusione o la scissione, la soluzione che pare più idonea considerando la genesi di formazione della nostra *Associazione* è quella di trasformarla in *Fondazione ETS* sostanzialmente riconducendone la struttura giuridica a quella maggiormente affine alla sua genesi di formazione.

In questa forma giuridica l'elemento patrimoniale risulta essenziale benché la struttura organizzata di persone e beni utile al perseguimento delle finalità sia comunque fondamentale.

La *Fondazione* sarà caratterizzata da assenza di scopo di lucro e centralità del

patrimonio destinato al raggiungimento dello scopo stesso.

Considerando l'importanza attualmente attribuita ai *Soci* dell'*Associazione*, nel nuovo contesto giuridico verrà a loro attribuita la qualifica di "*Participant*" con attribuzione ai medesimi di talune prerogative indicate nel nuovo statuto.

2. EFFETTI DELLA TRASFORMAZIONE

Con la trasformazione dell'*Associazione Bianca Garavaglia ODV* in *Fondazione ETS* si evidenziano i seguenti effetti:

- ✓ dal punto di vista fiscale, la trasformazione illustrata non comporta, a regime, aggravii in termini di oneri per imposte dirette; l'operazione è effettuata in regime di neutralità fiscale, stante la medesima destinazione delle poste di bilancio alle attività istituzionali e di interesse generale dell'ente; la trasformazione fruisce inoltre di agevolazioni fiscali riferibili alle imposte indirette, in particolare con riferimento all'imposta di registro che si applicherà in misura fissa;
- ✓ l'ente trasformato acquisirà la qualifica di Ente del Terzo Settore (ETS) adottando uno statuto coerente con le previsioni del D.lgs. n. 117/2017 e continuando nel perseguimento delle medesime finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per il tramite delle attività di interesse generale già fattivamente svolte dall'*Associazione* trasformanda pur con un adeguamento del perimetro operativo considerato opportuno in funzione del nuovo modello giuridico,
- ✓ dal punto di vista civilistico, il legislatore rimanda all'applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni già previste in materia di società di capitali (artt. 2498 e seg. c.c.); si evidenzia in particolare che l'ente conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti che ha essere (art. 2498 c.c.),
- ✓ il riconoscimento dell'elemento essenziale per l'agire dell'ente caratterizzato dalla presenza di un patrimonio adeguato rende anche agli occhi dei vari *stakeholder* l'ente più solido e capace di perseguire le proprie finalità nel lungo termine,
- ✓ è realizzato pienamente il disegno ideale che originariamente si può ritenere insito nelle istanze che hanno condotto alla costituzione dell'*Associazione* nel perseguimento delle finalità di aiuto a favore, in particolare, di bambini e adolescenti malati e delle loro famiglie,

-
- ✓ la maggiore stabilità dell'ente dettata dal fatto che il patrimonio è legato in modo perpetuo al raggiungimento delle finalità dell'ente, da perseguirsi sotto la vigilanza e il controllo di legalità degli uffici del RUNTS,
 - ✓ il coinvolgimento degli attuali *Soci* dell'*Associazione* che saranno qualificati come “*Partecipanti?*” nell'ambito della *Fondazione*.

3. ADOZIONE DI UN NUOVO STATUTO

La proposta di trasformazione, che implica l'adozione di un nuovo testo di Statuto (di seguito anche la “bozza di statuto”) conforme alle regole previste dal D.lgs. n. 117/2017 verrà attuata in questo modo:

- l'assemblea delibererà la trasformazione dell'*Associazione* in ***Fondazione di partecipazione ETS***; lo statuto della *Fondazione di partecipazione ETS* verrà assoggettato alla procedura amministrativa necessaria, ai sensi dell'articolo 22 del D.lgs. n. 117/2017, che condurrà, in particolare, all'iscrizione del medesimo nel RUNTS, regione Lombardia senza soluzione di continuità con l'*Associazione* trasformanda.

Di seguito si illustrano i principali elementi della struttura della bozza di statuto della *Fondazione ETS* sottolineando, tuttavia, che la medesima è in corso di definizione con ausilio della consulenza dello studio notarile incaricato talché le indicazioni di seguito indicate sono da considerarsi, per quanto già valutate, passibili di ulteriori aggiornamenti prima della sottoposizione del testo definitivo all'*Assemblea straordinaria* dei *Soci*.

DENOMINAZIONE

La denominazione della Fondazione sarà “**Fondazione Bianca Garavaglia Ente del Terzo Settore**” con possibilità di utilizzo dell'acronimo ABG ETS (utilizzando in continuità il logo con il quale l'*Associazione* è da tempo conosciuta fra i vari stakeholders).

SCOPO E ATTIVITÀ

Sono stati riformulati all'interno della bozza di statuto e nel rispetto delle disposizioni

inderogabili dettate dal D.lgs. n. 117/2017 gli scopi e le attività che l'ente intende svolgere. In particolare la *Fondazione* avrà per scopo quello di aiutare i bambini e gli adolescenti colpiti da malattie oncologiche creando le condizioni affinché loro e i loro familiari possano aspirare ad un miglioramento delle proprie qualità e condizioni di vita, aumentando in tutti i modi possibili i loro momenti di felicità durante il difficile periodo della malattia e nel corso del successivo periodo di convalescenza mirando a facilitare la possibilità che da malati guariscano e diventino adulti con possibilità di una vita da vivere pienamente. Per il perseguimento di queste finalità, la *Fondazione* svolgerà le attività di cui all'art. 5, comma 1, lettere u) (attività di beneficenza) e q) (attività di housing sociale) del D.Lgs 117/2017 come meglio specificate nella bozza di statuto. La *Fondazione* potrà svolgere attività diverse e di raccolta fondi di cui, rispettivamente, agli articoli 6 e 7 del D.lgs. n. 117/2017. Inoltre, la *Fondazione* potrà avvalersi dell'ausilio di volontari.

MEMBRI DELLA FONDAZIONE

L'articolo 5 della bozza di statuto definisce la figura dei “*Fondatori Promotori?*” e dei “*Partecipanti?*”, cui sono associati poteri fondamentali per la vita della *Fondazione* stessa.

ORGANI

Gli organi della *Fondazione* saranno costituiti dai seguenti

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente e il Vice Presidente;
- c) l'Assemblea dei Partecipanti;
- d) l'Organo di Controllo;
- e) il Comitato scientifico.

Il **Consiglio di Amministrazione** sarà composto da un minimo da tre a un massimo di sette membri, incluso il Presidente e ad esso è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione. Gli articoli 7, 8 e 9 della bozza di statuto regolano la composizione, i poteri e le modalità di funzionamento del *Consiglio* stesso.

Le regole fondamentali di nomina dei membri del *Consiglio di Amministrazione* sono sintetizzate nel seguente schema:

Numero dei membri del Consiglio di Amministrazione	Nomine dei "Fondatori Promotori"	Nomine dell' "Assemblea dei Partecipanti"
3	2	1
4 o 5	3	1 o 2
6 o 7	4	2 o 3

Il **Presidente** della *Fondazione* ha la legale rappresentanza e nella bozza di statuto è l'articolo 10 a regolarne le specificità, prevedendo anche la figura del *Vice presidente*.

L'**Assemblea dei Partecipanti** è organo regolato dall'articolo 11 della bozza di statuto. Ad essa sono attribuiti i poteri di esprimere pareri non vincolanti sull'attività della *Fondazione* nonché di nomina di componenti del *Consiglio di Amministrazione* come meglio specificato dall'articolo 7.2 lett. b) della bozza di statuto.

L'articolo 12 della bozza di statuto regola la figura dell'**Organo di controllo**, obbligatorio ai sensi dell'articolo 30 del D.lgs. n. 117/2017.

È prevista la presenza di un **Comitato scientifico** cui sono attribuiti poteri consultivi e di indirizzo nonché di supporto all'attività del *Consiglio di Amministrazione*.

La bozza di statuto, conforme alle norme in materia di fondazioni contenute nel D.lgs. n. 117/2017 contiene ulteriormente i seguenti articoli:

- art. 14: compensi per le cariche sociali
- art. 15: esercizio finanziario-bilancio-divieto di ripartizione
- art. 16: estinzione
- art. 17: norme applicabili

4. EFFICACIA DELLA TRASFORMAZIONE

L'art. 2500 c.c., che regola in generale l'istituto giuridico della trasformazione, prevede che l'atto di trasformazione stesso sia assoggettato alla disciplina formale e contenutistica valida per la tipologia di ente trasformato *Fondazione* e a tutti gli adempimenti necessari alla pubblicizzazione della modifica dell'ente trasformando *Associazione Riconosciuta*. Per quanto attiene alla trasformazione omogenea di cui all'art. 42 bis c.c., la procedura è mutuata dalle disposizioni dettate dal libro V per le società di capitali, in quanto compatibili (artt. 2500 sexies comma 2, 2499, 2500, 2500 bis,

2500 ter comma 2, 2500 quinquies e 2500 nonies c.c.). Il terzo comma dell'art. 2500 c.c. attribuisce alla deliberazione di trasformazione gli effetti dell'atto di fondazione.

Certi di aver fornito tutte le informazioni in merito all'operazione di trasformazione dell'*Associazione Bianca Garavaglia ODV* in *Fondazione Bianca Garavaglia Ente del Terzo Settore*, cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

Busto Arsizio, 25 maggio 2023

Per il *Consiglio di Amministrazione*

Il Presidente

(Franca Carnaghi)

A handwritten signature in black ink, reading "Franca Garavaglia Carnaghi". The signature is written in a cursive style with a large initial 'F'.